



Coro Polifonico Santa Cecilia di Galliate a.p.s.

Ente del terzo settore

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del D.lgs 117/2017, un'associazione avente la seguente denominazione:

"CORO POLIFONICO SANTA CECILIA DI GALLIATE A.P.S." con sede legale nel Comune di Galliate (NO), Via Matteotti n° 14 e con durata illimitata.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'associazione inserisce l'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

ATTIVITA' ESERCITATE

(Scopo, finalità e attività)

2.1. L'associazione, quale Ente del terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale.

2.2. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati hanno ad oggetto:

Organizzazione e svolgimento di eventi musicali in abito cittadino e fuori Galliate

Iniziative di sensibilizzazione alla musica corale e polifonica;

Promozione culturale di eventi e rievocazioni della musica del territorio

CORO PO
SANTA CECILIA
ENTE DEL

Svolgimento di iniziative musicali per sensibilizzare i giovani alla partecipazione dell'attività culturale-musicale.

Inoltre l'Associazione potrà favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative, e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

2.3. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2.4. L'Associazione è autonoma e non aderisce ad organizzazioni che istituzionalmente raggruppano associazioni di musica in particolare corale che ne limitino in qualunque modo l'autonomia.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dell'art.5 del D.lgs 17/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Insegnamento ai giovani o a chiunque liberamente interessato o appassionato;
- Diffusione della musica in ambito cittadino e fuori Galliate;
- Promozione di concerti e manifestazioni.

ART. 3

ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

3.1 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

3.2. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI

4.1 Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

CORO PO
"SANTA CECILIA"
A.P.S. ENTE DEL

4.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- nel caso di soci minorenni, la richiesta di ammissione dovrà essere autorizzata e sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

4.4 Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima adunanza utile.

4.5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

5.2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

6.2 L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, contenuti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

6.4 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;



CORO PO
"SANTA CECILIA"
A.P.S. ENTE DEL

COMUNE POLIFONICO
SANTA CECILIA

COMUNE POLIFONICO
SANTA CECILIA

- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il segretario e il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
- il collegio dei probiviri (facoltativo);
- il presidente onorario (facoltativo).

ART. 8 ASSEMBLEA

8.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Nel caso di socio minorenne, il diritto di voto deve essere esercitato da un genitore o da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

8.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

8.3 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

8.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e del consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

8.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Opelaguti

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto finanziario annuale ;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate maggiorenni, con applicazione l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.4 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale.

9.6 Il consiglio direttivo può nominare a maggioranza un comitato temporaneo formato da soci dell'associazione e non al fine di



organizzare e portare a termine un determinato progetto o manifestazione. Detto comitato svolgerà la sua attività sempre sotto il controllo del consiglio direttivo, il quale avrà sempre priorità decisionale.

9.7 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri fino ad un massimo della metà dei componenti il consiglio direttivo, il consiglio direttivo in carica nomina i sostituti attingendo tra l'elenco dei non eletti in base alla graduatoria dell'ultima elezione. Sarà premura del Presidente e del consiglio direttivo far ratificare alla prima assemblea utile la nomina dei nuovi consiglieri.

Nel caso di indisponibilità di un elenco di non eletti sarà premura del presidente e del consiglio di convocare un'assemblea al fine di eleggere i nuovi consiglieri.

ART. 10 PRESIDENTE

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Entro 4 mesi della chiusura del terzo anno di mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti.

Essi sono eletti nel corso dell'assemblea ordinaria e sono scelti fra gli associati.

Durano in carica tre anni, il collegio verifica e controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'Associazione Folcloristica Piemontese, riferendone poi i risultati nel corso dell'assemblea ordinaria, essi avranno libero accesso a tutti i documenti contabili dell'Associazione per i dovuti controlli.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria e sono scelti fra gli associati.

Durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri decide Inappellabilmente e secondo equità, con potere di arbitrato libero e irrituale senza vincoli di procedura salvo il rispetto del principio del contraddittorio, entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta della parte.

La decisione deve essere comunicata alle parti tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ART. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, membri del consiglio direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 BILANCIO DI ESERCIZIO O RENDICONTO FINANZIARIO

15.1 L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

15.2 Il rendiconto finanziario annuale è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

15.3 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa.

ART. 16 **LIBRI**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali anche quelli redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsti).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17 **VOLONTARI**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **LAVORATORI**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento





delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel registro unico del terzo settore di cui agli art. 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel registro unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini della normativa vigente.

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del registro unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

ART. 20

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 21

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel registro unico Nazionale del terzo settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

3 2437 14/12/2022

0,00

TS822L002437000RI

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TS8



